

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Sommario

STATUTO	2
TITOLO I – DELL’ ASSOCIAZIONE	2
Art. 1 - Denominazione e scopi	2
Art. 2 – Principi	3
Art. 3 – Sede	3
Art. 4 – Stendardo	3
Titolo II – DEI SOCI	3
Art. 5 – Soci	3
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati	4
Art. 7 – Cause di perdita della qualifica di associato	4
TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO	5
Art. 8 – Esercizio Finanziario	5
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	5
Art. 9 – Organizzazione territoriale	5
Art. 10 – Organi dell’ Associazione	5
Art. 11 – Assemblea dei soci della Delegazione	6
Art. 12 – Comitato Esecutivo della Delegazione	6
Art. 13 – Presidente della Delegazione	6
Art. 14 – Congresso Regionale	6
Art. 15 – Comitato Esecutivo Regionale	7
Art. 16 – Coordinatore Regionale	7
Art. 17 – Assemblea Nazionale	7
Art. 18 – Compiti dell’ Assemblea Nazionale	8
Art. 19 – Consiglio Direttivo	8
Art. 20 – Presidente e Vicepresidente	9
Art. 21 – Organo di controllo	9
Art. 22 – Organo di Revisione legale dei conti	9
TITOLO V – NORME FINALI	10
Art. 23 – Decadenze	10
Art. 24 – Incompatibilità	10
Art. 25 – Entrate e Patrimonio sociale	10
Art. 26 – Durata e scioglimento dell’ Associazione	10
Art. 27 – Norme residuali	10



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione e scopi

L' "Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo - ODV", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e al D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile; allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione, tramite il collegamento e il coordinamento dei propri associati, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione, al fine di perseguire tali attività di interesse generale, organizza e gestisce sia in Italia che all'estero, alle condizioni e nei limiti di cui alla circolare in data 6 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile:

- a) soccorso sanitario, trasporto infermi e infortunati, compresa attività di trasporto e assistenza a disabili, dializzati e animali, prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa e/o strumentale alla realizzazione del programma sociale;
- b) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;
- c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
- d) formazione ed assistenza di quadri volontari, anche nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria e per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi, nonché corsi per l'addestramento di unità cinofile da soccorso;
- e) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile;



f) soccorso con unità cinofila, interventi per lavori in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi con Associazioni aventi scopi e finalità analoghi, salvaguardando la propria autonomia.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

Art. 2 – Principi

2.1) L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;

2.2) In virtù della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Sede

3.1) L'associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

3.2) La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Art. 4 – Stendardo

Lo stendardo dell'Associazione avrà la scritta su nastro azzurro "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – ODV"

Lo stendardo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali di rappresentanza o d'onore.

Titolo II – DEI SOCI

Art. 5 – Soci

5.1) I soci sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione all'Associazione, condividono gli scopi associativi e versano annualmente la quota di adesione.

5.2) Sono previsti i seguenti tipi di soci:

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità associative e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.



Soci benemeriti: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;

- 5.3) L'ammissione a socio viene deliberata dal Comitato Esecutivo di Delegazione, che provvederà ad inviare la prescritta documentazione alla Segreteria nazionale per l'annotazione nel Libro unico nazionale dei soci, l'assicurazione ed il rilascio della tessera sociale, secondo quanto disposto dal regolamento d'esecuzione.
In assenza di Delegazione l'ammissione sarà deliberata dal Presidente Nazionale.
- 5.4) Le quote associative versate scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione, pur permanendo la qualifica di socio, fino a eventuale decadenza per morosità, secondo quanto previsto nel successivo art. 7.2.
- 5.5) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.
- 5.6) Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi è competente l'Assemblea Nazionale.
- 5.7) I minorenni non debbono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però, imparare molte cose e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

- 6.1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 6.2) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 6.3) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 6.4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- 6.5) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 6.6) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 6.7) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 – Cause di perdita della qualifica di associato

- 7.1) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.
- 7.2) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, trascorso un anno dalla data per la quale è previsto l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 7.3) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:
- adesione ad altra Associazione con analoghe finalità;
 - atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto, del regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi;
 - comportamento, anche a mezzo social media, lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- 7.4) Il Presidente di Delegazione, rilevati i presupposti di esclusione, propone l'adozione del provvedimento al Consiglio Direttivo, sospendendo nel contempo il volontario dal proseguimento dell'attività associativa. Il provvedimento deve essere esaminato nella prima riunione del Consiglio Direttivo e, se confermato, deve essere comunicato entro dieci

giorni, in forma scritta, all'interessato, che ha trenta giorni di tempo per proporre ricorso scritto all'Assemblea nazionale. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

- 7.5) Parimenti, nelle ipotesi previste di esclusione nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Presidenti di Delegazione, il medesimo Consiglio Direttivo, rilevati i presupposti di esclusione, adotta il provvedimento, con le medesime modalità e garanzie di cui al precedente punto 7.4.

TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 8 – Esercizio Finanziario

- 8.1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 8.2) Il Consiglio Direttivo e i Comitati Esecutivi predispongono i rispettivi bilanci consuntivi annuali che devono essere sottoposti all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
- 8.3) I bilanci sono depositati presso la sede sociale e il bilancio nazionale è inviato a tutte le Delegazioni, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli interessati ne possano prendere visione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 9 – Organizzazione territoriale

- 9.1) L'Associazione è costituita da Organizzazioni di volontari, chiamate Delegazioni, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale, iscritte nel Registro unico di cui all'art. 46 del D.Lgs. 117/2017 nonché nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D.Lgs. 1/2018, che aderiscono all'Associazione Nazionale, condividendone le finalità e gli scopi statutari.
- 9.2) Possono dotarsi di un proprio Statuto e Regolamento aventi efficacia in ambito locale ed applicabili alla singola Organizzazione, che si limitino, anche in parziale deroga e modifica di quelli nazionali, a regolare e disciplinare il funzionamento dei singoli organi territoriali quali l'Assemblea di Delegazione, il Comitato Esecutivo di Delegazione e le funzioni e poteri del Presidente nell'ambito dell'unità territoriale di propria competenza, purché non in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto.
- 9.3) Le Delegazioni associate, per mantenere l'adesione all'Associazione Nazionale, dovranno:
- partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi istituzionali di protezione civile;
 - ai fini dell'operatività, essere composte da almeno 10 volontari, ad eccezione delle Delegazioni prive di Congresso Regionale di riferimento, in regola con le procedure previste dal D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 marzo;
 - inviare al Tesoriere nazionale, entro la stessa data, il bilancio dell'anno precedente approvato dall'Assemblea della Delegazione, corredato di elencazione analitica degli automezzi e delle attrezzature di cui dispone e relazione sull'attività svolta.
- 9.4) Le Delegazioni Comunali o Circoscrizionali sono raggruppate su base Regionale, come previsto nei successivi articoli.
- 9.5) Alle Regioni ed alle Delegazioni spetta una parte delle quote associative versate dai rispettivi volontari.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

- 10.1) Sono Organi territoriali dell'Associazione:
- Assemblea dei soci della Delegazione;
 - Comitato Esecutivo della Delegazione;



Presidente della Delegazione;
Congresso Regionale;
Comitato Esecutivo Regionale;
Coordinatore Regionale.

10.2) Sono Organi nazionali dell'Associazione:

Assemblea Nazionale;
Consiglio Direttivo;
Presidente Nazionale;
Organo di controllo;
Organo di revisione.

10.3) Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione degli organi di controllo, se esterni.

Art. 11 - Assemblea dei soci della Delegazione

- 11.1) L'insieme degli associati appartenenti alla Delegazione ne forma l'Assemblea.
11.2) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Delegazione valgono le norme in materia previste nel Regolamento nazionale.
11.3) All'assemblea di Delegazione sono demandate tutte le decisioni relative all'unità locale che per Statuto o Regolamento nazionale, non siano riservate ad altri organi associativi;
11.4) Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa;

Art. 12 - Comitato Esecutivo della Delegazione

- 12.1) Il Comitato Esecutivo della Delegazione è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti dall'Assemblea dei soci;
12.2) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato;
12.3) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo della Delegazione, valgono le norme in materia previste nel Regolamento nazionale;
12.4) Gli appartenenti al Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci di Delegazione che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

Art. 13 - Presidente della Delegazione

- 13.1) Il Presidente è il legale rappresentante della Delegazione, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento, delle quali è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente Regionale ed il Presidente Nazionale;
13.2) Propone al Consiglio Direttivo, nei casi previsti, l'esclusione dei soci iscritti alla Delegazione;
13.3) Ulteriori compiti e poteri relativamente alle singole Delegazioni, possono essere a lui conferiti dal regolamento locale sia pure nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 9.2 dello Statuto;
13.4) Partecipa di diritto al Congresso Regionale ed all'Assemblea Nazionale.

Art. 14 - Congresso Regionale

- 14.1) È previsto unicamente nelle Regioni in cui siano presenti più di due Delegazioni, in caso contrario queste sono coordinate direttamente dal Presidente Nazionale;
14.2) Il Congresso Regionale è composto, di diritto, dai Presidenti delle Delegazioni della Regione o un suo delegato. Nelle votazioni ogni membro rappresenta voti per un numero pari ad 1/10 dei soci iscritti alla data di convocazione della riunione, con arrotondamento superiore per frazioni maggiori di 0,5;
14.3) Ha diritto a partecipare al Congresso Regionale, ma senza potere di voto, il Comitato esecutivo Regionale con funzione consultiva e di indirizzo;
14.4) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Congresso Regionale valgono le norme in materia previste nel Regolamento nazionale;
14.5) È di competenza del Congresso Regionale l'elezione del Comitato Esecutivo Regionale;



- 14.6) Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa.

Art. 15 – Comitato Esecutivo Regionale

- 15.1) Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti dal Congresso Regionale.
15.2) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato;
15.3) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo Regionale valgono le norme in materia previste nel Regolamento nazionale.

Art. 16 – Coordinatore Regionale

- 16.1) Il Coordinatore Regionale organizza le attività comuni a più Delegazioni e ne cura lo sviluppo, secondo le direttive del Congresso Regionale e del Consiglio Direttivo. È il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con enti e istituzioni regionali ed ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali. Può stipulare convenzioni di carattere regionale e comparire in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, in vertenze legali di carattere locale.
16.2) Ha potere di sostituzione nei confronti dei Presidenti di Delegazione, con potere di delega delle funzioni ad un Commissario ad acta da egli nominato secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale, che può anche essere persona esterna all'Associazione.
16.3) Partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale.

Art. 17 – Assemblea Nazionale

- 17.1) L'Assemblea Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni associate o un suo delegato.
17.2) Solo i Presidenti di Delegazione hanno diritto a voto, in rappresentanza dei soci iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea ed in ragione di un voto ogni dieci iscritti, con arrotondamento superiore per frazioni maggiori di 0,5. Tale valore ponderale va applicato anche ai criteri di validità e di deliberazione di cui ai successivi punti da 17.7 a 17.10;
17.3) Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, di norma entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
17.4) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante invio di lettera non raccomandata o messaggio elettronico a tutti i soci, nonché mediante pubblicazione sul sito Web dell'Associazione e affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno quindici giorni della data fissata per la riunione.
17.5) L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
17.6) L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
 - giorno, ora e sede della prima convocazione;
 - giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
 - ordine del giorno;
 - elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;
 - un prospetto per l'eventuale delega a terzi, nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente, o l'indicazione della modalità online;
 - nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.
17.7) Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
17.8) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
17.9) Le Assemblee per la modifica dello statuto sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto, presenti in Assemblea.
17.10) Per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.



- 17.11) L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.
- 17.12) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
- 17.13) È facoltà di ogni socio presentare mozioni scritte all'ordine del giorno stabilito, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea;
- 17.14) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
- 17.15) I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 18 – Compiti dell'Assemblea Nazionale

Sono compiti dell'Assemblea Nazionale:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e nominare o revocare, quando previsto, gli Organi di controllo di cui al precedente art. 10.2;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea straordinaria ha inoltre il compito di:
- h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
 - j) nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio

Art. 19 – Consiglio Direttivo

- 19.1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente, anche con funzioni vicarie, dal Segretario e dal Tesoriere. Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato. Fanno, inoltre, parte del Consiglio Direttivo, i Coordinatori Regionali e l'eventuale Organo di controllo di cui al precedente art. 10.2;
- 19.2) Le funzioni del Vicepresidente sono quelle delegate o stabilite di volta in volta dal Presidente Nazionale.
- 19.3) Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'attività dell'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e della linea d'impegno indicata dall'Assemblea Nazionale. Si riunisce, di norma, due volte l'anno o, su convocazione del Presidente Nazionale, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Programma e realizza progetti e attività che hanno, per ambito di svolgimento, due o più Regioni, pur nel rispetto delle autonomie regionali.
- 19.4) Sono, inoltre, compiti del Consiglio Direttivo:
- o convocare le Assemblee;
 - o osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
 - o redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
 - o determinare la quota associativa annuale;
 - o modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;
 - o deliberare, nei casi previsti, l'esclusione di Delegazioni e, in casi eccezionali, deliberare direttamente il commissariamento di Delegazioni o l'esclusione di volontari;
- 19.5) Le competenze del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale sono definite nel Regolamento.
- 19.6) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti elettivi decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, ove possibile con il primo dei non eletti o con la convocazione di una nuova Assemblea dei soci;
- 19.7) I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

- 19.8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 19.9) La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 19.10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 19.11) Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 20 – Presidente e Vicepresidente

- 20.1) Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione in ambito nazionale ed ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali. Compare in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, in vertenze legali di carattere nazionale o riguardanti più Regioni;
- 20.2) Coordina le attività comuni a più Delegazioni in assenza del Congresso sovraordinato o che interessano più Regioni; può stipulare convenzioni di carattere nazionale per la cui realizzazione si avvale della collaborazione degli Organi territoriali interessati;
- 20.3) Autorizza, previo parere del Presidente Regionale interessato, la costituzione di nuove Delegazioni;
- 20.4) Ha potere di sostituzione nei confronti dei Presidenti Regionali, con potere di delega delle funzioni ad un Commissario ad acta da egli nominato, che può anche essere persona esterna all'Associazione.
- 20.5) In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono assolve dal Vicepresidente.
- 20.6) Può avvalersi, con funzioni consultive non vincolanti, della Consulta Nazionale, composta da volontari provenienti dai vertici del Corpo Nazionale dei VV.F. o particolarmente qualificati per anzianità nel volontariato e/o per esperienza ed elevata professionalità. La nomina dei componenti, senza limiti di numero e/o di durata, è fatta dal Presidente Nazionale e subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 23 – Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali nazionali e periferici per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per assenza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

Art. 24 – Incompatibilità

È dichiarata espressamente l'incompatibilità, per il medesimo soggetto, a ricoprire più cariche all'interno di un medesimo organo collegiale. Tale incompatibilità impedisce quindi, da parte del Presidente dell'organo o di qualsiasi altro membro, anche l'eventuale avocazione della carica vacante.

Art. 25 – Entrate e Patrimonio sociale

- 25.1) Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 25.2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 25.3) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 25.4) Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili concessi in uso o di proprietà degli Organi territoriali e nazionali dell'Associazione.

Art. 26 – Durata e scioglimento dell'Associazione

- 26.1) La durata dell'associazione è illimitata.
- 26.2) Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.
- 26.3) Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, iscritte al registro del volontariato.

Art. 27 – Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile".